



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
PRESIDENZA

Via U. Di Blasi n° 1, 90018 Termini Imerese – tel. 091-8152405 – fax 091-8115061

Prot. 1984
Risposta a nota n.

Termini Imerese 14.09.2012

Oggetto: Convenzione Lavori di Pubblica utilità- Trasmissione-

Ai Sigg.ri Magistrati
Addetti al settore penale
TRIBUNALE SEDE

SEZIONE DISTACCATA DI CEFALU'

SEZIONE DISTACCATA DI CORLEONE

Al Signor Procuratore della Repubblica
SEDE

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine
Degli Avvocati
S E D E

Al Signor Presidente della Camera Penale
S E D E

Ai Sigg.ri Giudici di Pace
DEL CIRCONDARIO LORO SEDI

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di propria competenza,
ulteriore Convenzione di Lavori di Pubblica Utilità stipulata tra questo Tribunale ed il
Comune di Gangi.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Giuseppe Rizzo

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI

Presidenza

E

Il Comune di Gangi

ACCORDO

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di Termini Imerese e l'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data ~~13.6.2009~~ ~~2012~~; (13.06.2012);

che, ai sensi di tale accordo l'UEPE, fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309 del 1990 e degli artt 186 e 187 del D-Lgs n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della Strada) il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

Che l'Ente locale, Comune di Gangi con sede a Gangi in via Salita Municipio C.F. 00475910824 qui rappresentato dal sig. Giuseppe Ferrarello, nato a Gangi il 23.08.1970 che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott.

~~Giuseppe Rizzo~~, Presidente del tribunale di ~~Termini Imerese~~ giusta delega di cui in premessa e l'Ente locale, Comune di Gangi, come sopra identificato e rappresentato ~~dalla Signora Domenica Varello, giusta delega ai sensi dell'art. 1365 del Codice Civile~~ del Comune di Gangi;

CONVENZIONE

ART.1

Attività da svolgere

L'Ente locale COMUNE Di GANGI in premessa precisato consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

L'Ente locale COMUNE DI GANGI specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) servizio di custodire l'immobile comunale
- b) servizio di giardinaggio

ART.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART.3

Coordinatori delle prestazioni

L'Ente Locale COMUNE DI GANGI che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Ente Locale COMUNE DI GANGI, per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi.

Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente locale COMUNE DI GANGI si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente locale COMUNE DI GANGI si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

L'Ente locale COMUNE DI GANGI si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente locale COMUNE DI GANGI di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico dell'Ente locale COMUNE DI GANGI .

ART.6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART.7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata

CONVENZIONE CON

IL TRIBUNALE DITERMINI IMERESE

"PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274

E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

I

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE

- Ragione sociale: ENTE LOCALE
- Sede Legale: ULA SACCA MUNICIPIO' NZ
- P.IVA/C.F. 00475910826
- Rappresentante legale: NAZZARO DOMENICA

1

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità VARI SETTORI
DEL COMUNE

- Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 11

- Orario di lavoro previsto 8.00-16.00 / 15.00-20.00

- N. di giorni lavorativi per settimana 6

- Giorno di riposo /

- Mansioni prevalenti (breve descrizione) CUSTODIA TEMPORALI
COMUNALI - GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE